

OGGETTO: INDIRIZZI DI SEMPLIFICAZIONE PER LE MODIFICHE DI IMPIANTI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELLA PARTE V DEL D.LGS 152/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Campo di applicazione

Modifiche di impianti che producono emissioni in atmosfera

La D.g.r. 18 dicembre 2017 – n° X/7570 della Regione Lombardia prevede dei nuovi **indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006** e s.m.i. e cambia i termini dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali.

Contenuti della Delibera di
Giunta Regionale

La richiesta di modifica non è più legata alla singola emissione (punto di emissione En), ma a tutte quelle dell'intero stabilimento inteso come “il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività” e non più il singolo impianto emissivo. Per molte aziende che devono modificare solo una singola emissione o una parte dell'intero sistema di aspirazione, questo significa evitare l'iter per la richiesta di modifica sostanziale di un titolo autorizzativo che impiega almeno 150 giorni, sulla carta ma che generalmente diventano anni, per ricevere il permesso a installare e attivare gli impianti dichiarati.

Il vero cambiamento sta nel fatto che questo è possibile laddove i limiti dell'autorizzazione posseduta dai richiedenti vengano rispettati dal flusso di massa complessivo delle emissioni in atmosfera dell'insediamento produttivo anche a seguito delle nuove modifiche, ossia laddove il flusso di massa in uscita **non è peggiorativo rispetto ai parametri concessi dall'autorizzazione in corso.**

Contenuti degli allegati

La DGR si divide nei seguenti allegati:

L'allegato 1 contiene:

- definizioni
- Le procedure per le modifiche
- Modifiche sostanziali

Quindi sono presenti dei sub allegati:

1. Sub-allegato 1A - modello di comunicazione di modifica non sostanziale per stabilimento autorizzato prima dell'entrata in vigore del DPR 59/2013 relativo all'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale);
2. Sub-allegato 1B - modello di comunicazione di modifica non sostanziale per stabilimento autorizzato AUA;
3. Sub-allegato 2 – modello di relazione tecnica da trasmettere nel caso di comunicazioni di modifica non sostanziale delle emissioni in atmosfera;

Nota

La DGR del 18 dicembre u.s. dispone che le comunicazioni di modifica non sostanziale saranno trasmesse ai SUAP in via telematica attraverso le piattaforme già in uso sul territorio regionale per la gestione delle pratiche AUA;

IMPORTANTE

Il termine per la presentazione delle istanze ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni per le attività che – alla luce del cambio di classificazione della sostanza «formaldeide» (avvenuto a dicembre 2016) – non possono più avvalersi del regime semplificato delle attività «in deroga» di cui all'articolo 272 dello stesso decreto legislativo, di cui al punto 4 dell'Allegato alla D.G.R. 6030/2017, è modificato come segue:

31 dicembre 2018 - anziché 31 dicembre 2017 - fermo restando il termine previsto per l'adeguamento degli

impianti al 1 gennaio 2020.

Riferimenti normativi D.Lgs n° 152/06 e successive modifiche ed integrazioni
DGR 18 dicembre 2017 n° X/7570
DPR 59/13

Abrogazioni Circolare 1 AMB 2007 pubblicata sul BURL n° 6 del 05 febbraio 2007

Per ulteriori informazioni contattare Barbara Calvi a info@studiobarbaracalvi.com

